



REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

approvato con del. ATO n. 3/06

INDICE

| | |
|--|----|
| <u>ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE</u> | 2 |
| <u>ART. 2 - FINALITÀ</u> | 2 |
| <u>ART. 3 - DEFINIZIONI</u> | 2 |
| <u>ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI</u> | 3 |
| <u>ART. 5 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI</u> | 4 |
| <u>ART. 6 - IL SERVIZIO PUBBLICO</u> | 4 |
| <u>ART. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI RACCOLTA</u> | 5 |
| <u>ART. 8 - RACCOLTA INDIFFERENZIATA</u> | 5 |
| <u>ART. 9 - RACCOLTA DIFFERENZIATA</u> | 5 |
| <u>ART. 10 - FRAZIONE ORGANICA UMIDA</u> | 6 |
| <u>ART. 11 - RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE</u> | 7 |
| <u>ART. 12 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI</u> | 7 |
| <u>ART. 13 - RIFIUTI CIMITERIALI</u> | 8 |
| <u>ART. 14 - CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI E CRITERI DI POSIZIONAMENTO</u> | 9 |
| <u>ART. 15 - LAVAGGIO E DISINFEZIONE CONTENITORI</u> | 10 |
| <u>ART. 16 - TRASPORTO</u> | 10 |
| <u>ART. 17 - PESATURA DEI RIFIUTI</u> | 10 |
| <u>ART. 18 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO</u> | 10 |
| <u>ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI DI SPAZZAMENTO</u> | 10 |
| <u>ART. 20 - PULIZIA DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE</u> | 11 |
| <u>ART. 21 - AREE VERDI</u> | 12 |
| <u>ART. 22 - PULIZIA DELLE SPIAGGE MARITTIME</u> | 12 |
| <u>ART. 23 - PULIZIA DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE D'USO</u> | 12 |
| <u>ART. 24 - PULIZIA AREE DI SOSTA PER NOMADI</u> | 13 |
| <u>ART. 25 - PULIZIA STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO</u> | 13 |
| <u>ART. 26 - PROGRAMMA DEL SERVIZIO</u> | 13 |
| <u>ART. 27 - STAZIONE E PIATTAFORME ECOLOGICA ATTREZZATA</u> | 14 |
| <u>ART. 28 - ACCESSO</u> | 14 |
| <u>ART. 29 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA</u> | 14 |
| <u>ART. 30 - TIPOLOGIE DI RIFIUTO CONFERIBILI</u> | 14 |
| <u>ART. 31 - OBBLIGHI DEL GESTORE</u> | 15 |
| <u>ART. 32 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO</u> | 16 |
| <u>ART. 33 - DISPOSIZIONI E DIVIETI PER GLI UTENTI</u> | 16 |
| <u>ART. 34 - INCENTIVI</u> | 17 |
| <u>ART. 35 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA</u> | 18 |
| <u>ART. 36 - CARTA DEI SERVIZI</u> | 18 |
| <u>ART. 37 - SANZIONI PER GLI UTENTI</u> | 18 |
| <u>ART. 38 - PENALITÀ PER IL GESTORE</u> | 20 |
| <u>ART. 39 - NORME TRANSITORIE E FINALI</u> | 20 |

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento adottato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Forlì – Cesena - nel seguito denominata Agenzia - ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D. Lgs. 22 del 5 febbraio 1997 e s.m.i. - nel seguito denominato Decreto - e dell'art. 6 comma 1 della L.R. 25 del 6 settembre 1999 e s.m.i., disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati nell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì - Cesena - nel seguito denominato ATO.

Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. n. 25 del 6 Settembre 1999 e s.m.i., comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare.

Art. 2 - FINALITÀ

La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è disciplinata dal presente regolamento, al fine di assicurarne lo svolgimento nelle varie fasi ed in particolare stabilendo:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui *all'articolo 7, comma 2, lettera f) del Decreto*;
- le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari e secondari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi *dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del Decreto*.

Art. 3 - DEFINIZIONI

Oltre alle definizioni di cui all'art. 6 del Decreto, ai fini del presente regolamento valgono le seguenti:

- ***raccolta itinerante***: le operazioni di raccolta di rifiuti urbani eseguita periodicamente in luoghi prestabiliti mediante automezzi appositamente attrezzati.
- ***conferimento***: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnarli ai servizi di raccolta;
- ***ecopunto ovvero stazione ecologica di base***: insieme di contenitori destinati alla raccolta differenziata di diverse tipologie di rifiuti urbani e speciali assimilati, liberamente accessibili al pubblico;
- ***stazione ecologica attrezzata***: area recintata, custodita, accessibile soltanto in orari prestabiliti, attrezzata con contenitori idonei per la raccolta separata per frazioni merceologiche di rifiuti urbani, speciali assimilati da destinare al riutilizzo, al riciclaggio

e al recupero di materia. Nelle SEA possono essere svolte attività di cernita, selezione, ecc., finalizzate a facilitare le successive operazioni di trasporto e recupero;

- **piattaforma ecologica attrezzata:** area opportunamente attrezzata nella quale vengono effettuate operazioni di stoccaggio provvisorio e di pretrattamento di frazioni di rifiuti urbani e speciali assimilati, raccolti in modo differenziato, da avviare agli impianti di riciclo e recupero finale. Alle PEA, solamente nei casi e alle condizioni indicate dal Gestore, possono essere conferiti rifiuti urbani, assimilati e particolari categorie di rifiuti speciali direttamente dal produttore.
- **stazione di trasferimento:** area attrezzata per il trasbordo dei rifiuti dai mezzi di raccolta a quelli di trasporto agli impianti a recupero e smaltimento;
- **compostiera:** contenitore idoneo alla trasformazione in compost di modeste quantità di rifiuti organici, utilizzato direttamente dal produttore.

Art. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

La classificazione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi è contenuta all'art. 7 del Decreto.

Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 7 comma 3 lettere a), c), d), e), f) del presente regolamento, purché abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di

alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione della frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica (computer, toner, cartucce, nastri da stampanti, non contenenti sostanze pericolose)
- materiale contenente cemento-amianto purchè conferito da privati cittadini per un quantitativo massimo di kg 300 per ritiro

I seguenti rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani; essi però non possono in nessun caso essere depositati nei contenitori della raccolta stradale, ma debbono essere conferiti a cura del produttore presso le Stazioni e le Piattaforme ecologiche attrezzate dell'ambito indicate dal gestore come idonee:

- i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 7 comma 3 lettera b) del decreto, effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali e/o strutture di civili abitazioni, purché siano conferiti in quantità non superiore ai 600 Kg/cantiere e rientrino nel seguente elenco:
- cemento (codice C.E.R. 17 01 01)
- mattoni (codice C.E.R. 17 01 02)
- mattonelle e ceramiche (codice C.E.R. 17 01 03)
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (codice C.E.R. 17 01 07)
- pneumatici e camere d'aria purché conferiti da privati cittadini con un limite di n. 4 pneumatici per conferimento;
- i contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati;
- teli agricoli di copertura e pacciamatura;

Sono altresì assimilati i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi *dell'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.*

Art. 5 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:

- gli imballaggi terziari;
- i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, ecc..
- i rifiuti speciali pericolosi.

I produttori di tali rifiuti sono tenuti a distinguere i flussi dei rifiuti speciali da quelli dei rifiuti urbani e assimilati al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 - IL SERVIZIO PUBBLICO

Sono obbligatoriamente conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati, avviati a smaltimento; i rifiuti urbani, avviati a recupero attraverso la raccolta differenziata.

Il produttore può comunque avviare a recupero rifiuti speciali assimilati presso soggetti terzi autorizzati a propria cura e spese

Il Gestore è tenuto a presentare all’Agenzia, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica riguardante i risultati ottenuti ed i dati quantitativi e statistici di tutti i flussi dei rifiuti urbani e assimilati nonché dei rifiuti oggetto di servizi integrativi, raccolti, recuperati o smaltiti nell’anno precedente.

Ciascun Comune individua al proprio interno la struttura di riferimento per il mantenimento dei contatti con l’Agenzia e con il gestore per tutte le questioni afferenti il servizio di gestione dei rifiuti

TITOLO II - SERVIZI DI RACCOLTA

Art. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI RACCOLTA

Le operazioni di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati devono essere svolte in modo da mitigare l’impatto con il contesto urbano. A tal fine il Gestore deve:

- estendere, fino alla copertura totale, la percentuale di utilizzo di mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale;
- programmare gli orari di esecuzione dell’attività in modo da produrre il minimo disturbo, compatibilmente con le necessità di servizio e le condizioni del traffico;
- rispettare le prescrizioni contenute nel Codice della Strada e nei regolamenti comunali;
- concertare con ciascun Comune le problematiche di carattere operativo inerenti il servizio rifiuti, per gli aspetti amministrativi di competenza comunale, con particolare riferimento al piano di collocazione dei contenitori di cui al successivo articolo;
- assicurare l’efficienza e il decoro dei contenitori e delle attrezzature di raccolta mediante adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria e rinnovo periodico programmato del parco mezzi e contenitori.

I sistemi di servizio, le attrezzature utilizzate, la localizzazione dei punti di raccolta possono variare in relazione alle caratteristiche dei rifiuti, alle modalità di trattamento e smaltimento, alla configurazione urbanistico-residenziale delle zone servite, alle esigenze organizzative in relazione alla economicità del servizio.

Gli standard di gestione adottati nelle diverse zone e le caratteristiche tecniche e funzionali delle attrezzature impiegate per ogni singola raccolta sono specificate nel Piano d’Ambito.

Altre modalità di raccolta che si rendessero opportune in base ai risultati delle raccolte e alle esigenze organizzative aziendali, in relazione alla economicità del servizio, potranno essere attuate previa approvazione da parte dell’Agenzia.

Art. 8 - RACCOLTA INDIFFERENZIATA

I rifiuti che per motivi tecnici ed economici non possono essere oggetto di raccolta differenziata sono raccolti in modo indifferenziato.

La raccolta dei rifiuti indifferenziata è attuata su tutto il territorio dell’ATO mediante le seguenti metodologie prescelte in relazione alla tipizzazione delle zone:

- raccolta stradale mediante cassonetti e/o altri contenitori;
- raccolta domiciliata.

Art. 9 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

La raccolta differenziata (RD) è definita come “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani e quelli assimilati in frazioni merceologiche omogenee”. La RD è finalizzata:

- ad ottenere flussi di rifiuti da destinare al riutilizzo, riciclaggio e recupero per materia;

- a diminuire l'impatto ambientale degli impianti di trattamento e smaltimento mediante la preventiva eliminazione di alcune tipologie di rifiuti.

Gli obiettivi quali-quantitativi e temporali della RD sono stabiliti dal Piano d'Ambito in conformità e a specificazione delle decisioni assunte dal PPGR.

Sono oggetto della RD le seguenti tipologie di rifiuti:

- carta e cartone,
- vetro,
- plastica,
- alluminio,
- metalli ferrosi e non ferrosi,
- legno non trattato,
- abiti;
- frazione organica umida,
- RAEE,
- ingombranti non metallici
- vernici, inchiostri e adesivi,
- solventi,
- pile e batterie,
- prodotti fotochimici,
- pesticidi,
- medicinali,
- oli e grassi,
- pneumatici,
- materiali da costruzione a base di amianto,
- rifiuti misti di costruzione e demolizione.

La RD è attuata utilizzando le seguenti metodologie:

- raccolta stradale mediante contenitori dedicati riuniti in ecopunti;
- attivazione di una rete di stazioni ecologiche attrezzate (SEA);
- raccolta domiciliata
- raccolte itineranti
- raccolte a chiamata;
- raccolte puntuali presso grandi produttori.

Art. 10 - FRAZIONE ORGANICA UMIDA

Al fine di favorire la produzione di compost di qualità garantendo la disponibilità di residui organici non contaminati, è attivata la raccolta separata della frazione organica umida presente nei rifiuti generati da:

- attività di cucina e di orticoltura delle utenze domestiche;
- attività di ristorazione quali ristoranti, alberghi, bar, ecc.;
- attività commerciali quali ortofrutta, ecc.;
- industrie produttrici di residui organici omogenei (trasformazione di prodotti alimentari);
- mercati (ortofrutticoli, rionali, floreali);
- mense e comunità (convitti, collegi, caserme, ristorazione collettiva);

- sfalci, potature e fogliame (rifiuti verdi) di aree pubbliche e private quali parchi, giardini, aiuole, orti, aree piantumate di pertinenza di edifici, ecc.;

Nelle zone in cui non è attivato il servizio pubblico di raccolta del rifiuto organico, è promosso il compostaggio domestico mediante distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne fanno richiesta di adeguate compostiere con le relative indicazioni e istruzioni per l'utilizzo. Possono effettuare il compostaggio domestico, le utenze che dispongono di un adeguata area dove porre la compostiera e utilizzare il compost prodotto. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla verifica delle condizioni dichiarate.

I rifiuti verdi provenienti da manutenzione di aree verdi di proprietà comunale, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, devono essere conferiti, dal soggetto che effettua la manutenzione, al servizio pubblico di raccolta con le modalità indicate dal Gestore.

Art. 11 - RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE

I RAEE (D. Lgs. 25 luglio 2005 n°151) ed i rifiuti ingombranti quali mobilio, beni di arredamento o beni in genere che a causa delle loro dimensioni non possono essere collocati nei normali contenitori stradali, sono raccolti separatamente con le seguenti modalità:

- raccolta mediante cassoni scarrabili e/o multibenna;
- raccolta a domicilio su chiamata;
- raccolta presso stazioni ecologiche attrezzate.

Il periodo massimo entro il quale deve effettuarsi il ritiro a domicilio dalla richiesta dell'utente è indicato nel Piano d'ambito.

Art. 12 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi di origine domestica in ottemperanza a quanto disposto *dall'art. 21 comma 2 lett. d) del Decreto*, sono gestiti in modo distinto e adeguato a partire dal loro conferimento come di seguito indicato:

- Batterie e pile.* La raccolta di batterie (escluse quelle per autotrazione di cui al successivo comma 2) è effettuata mediante appositi contenitori distribuiti presso punti con una buona capacità di intercettazione (scuole, negozi di foto-ottica, supermercati, zone di passaggio ad alta frequenza, ecc.) nonché presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate.
- Batterie per autotrazione.* Qualora non sia possibile il conferimento al rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova batteria ovvero devono essere conferite presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate.
- Medicinali e farmaci scaduti.* La raccolta dei farmaci scaduti e/o le confezioni parzialmente usate è prevista presso tutte le farmacie del territorio negli appositi contenitori o in alternativa presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate.
- Olii e grassi animali, vegetali e minerali.* Chiunque detiene, in ragione della propria attività, olii e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio obbligatorio nazionale direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio stesso. Piccole quantità provenienti da uso domestico possono essere conferite presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate.
- Toner, cartucce e nastri da stampanti.* Il gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi, contenenti sostanze pericolose e provenienti da uso domestico, devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate o consegnati a soggetti autorizzati.

f) *Altri rifiuti pericolosi di origine domestica.* I seguenti ulteriori rifiuti urbani pericolosi possono essere conferiti dagli utenti negli appositi contenitori presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate ovvero ritirati dal servizio itinerante eventualmente istituito dal gestore:

- solventi;
- acidi;
- sostanze alcaline;
- prodotti fotochimici;
- pesticidi;
- tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio;
- vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;
- detergenti contenenti sostanze pericolose;
- legno contenente sostanze pericolose.

g) *Rifiuti contenenti cemento-amianto.* Per il ritiro e lo smaltimento di modeste quantità di rifiuti in cemento – amianto in forma compatta (lastre in cemento-amianto, tubi o canne fumarie in cemento-amianto, piccoli contenitori per liquidi in cemento-amianto) i privati cittadini possono rivolgersi al servizio pubblico alle seguenti condizioni:

- il servizio è rivolto ai privati cittadini con esclusione dei soggetti che eseguono attività nel campo dell'edilizia, quali ad esempio artigiani-muratori, ditte e imprese edili, cooperative edili, ecc.;
- sono esclusi dal servizio i rifiuti contenenti cemento-amianto friabile (ad esempio rivestimenti isolanti, guarnizioni delle tubazioni, pannelli isolanti del sottotetto, ecc.) che devono essere rimossi e avviati a smaltimento esclusivamente da ditte autorizzate per svolgere l'attività di bonifica di beni contenenti amianto;
- il privato cittadino può conferire al servizio pubblico una quantità massima pari a 300 kg/anno. Per quantità superiori, deve rivolgersi obbligatoriamente a ditte autorizzate per svolgere l'attività di bonifica di beni contenenti amianto;
- considerata l'alta pericolosità dei rifiuti di amianto, il Gestore deve definire e impartire al privato cittadino le modalità per svolgere correttamente le operazioni di trattamento, rimozione, imballaggio e conferimento, nel rispetto delle prescrizioni dettate dai competenti servizi dell'ASL e di ARPA;
- i rifiuti in cemento – amianto, preventivamente trattati e imballati secondo le modalità e le istruzioni dettate dal Gestore, devono essere conferiti dal cittadino mediante trasporto in proprio presso le S.E.A. specificatamente autorizzate, oppure ritirati dal Gestore mediante servizio di raccolta a domicilio effettuato con idoneo automezzo in date prestabilite.

I rifiuti pericolosi provenienti da attività produttive non possono essere raccolti a cura del servizio pubblico.

Art. 13 - RIFIUTI CIMITERIALI

Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi *dell'art. 2 comma 1 lettera e) del D.P.R. n° 254 del 15 Luglio 2003*, i seguenti rifiuti urbani costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);

- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente a cura di chi gestisce l'attività cimiteriale, confezionati e stoccati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale; gli imballaggi devono recare la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

Sono rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali ai sensi *dell'art. 2 comma 1 lettera f) del D.P.R. n° 254 del 15 Luglio 2003*, i materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari. Tali rifiuti possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del *Decreto*, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Art. 14 - CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI E CRITERI DI POSIZIONAMENTO

I contenitori stradali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere muniti di apertura a pedale o di altro sistema idoneo a garantire un sicuro, comodo ed igienico conferimento del rifiuto;
- essere costruiti con tecniche e materiali che garantiscano una adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici, la protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e siano di facile disinfezione;
- essere muniti di idonei attacchi e/o maniglie che garantiscano nelle operazioni di svuotamento adeguate condizioni di sicurezza;

Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a rendere fruibile il servizio anche da parte di persone disabili.

I contenitori stradali sono collocati, di norma, su suolo pubblico, in apposite aree opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della facilità delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione. Sono privilegiate le aree che permettono il raggruppamento dei contenitori adibiti alla raccolta sia differenziata sia indifferenziata (ecopunto).

Di norma deve essere garantita la disponibilità di un cassonetto ogni 60 utenti e la distanza massima della singola utenza dal contenitore più vicino non deve superare i 300 metri.

Nell'allestimento delle aree deve essere evitata la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.

Sono ammessi contenitori in area privata nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo dei medesimi su suolo pubblico e nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttive di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale.

La collocazione dei contenitori, suddivisi per tipologia di raccolta e tipi di contenitore, è riportata in un apposito atlante realizzato per ciascun comune dal Gestore del Servizio. Ciascun Comune esprime l'assenso al sistema di collocamento rappresentato nell'Atlante rilasciando contestualmente tutti i permessi e le autorizzazioni di propria competenza. Il Gestore può variare la disposizione dei contenitori al fine di migliorare le prestazioni dei circuiti di raccolta e diminuire gli impatti sull'ambiente circostante dandone preventiva comunicazione al comune interessato per il relativo assenso. I Comuni e gli utenti, singoli e associati, possono chiedere modifiche al sistema di disposizione dei contenitori sulle quali il Gestore è tenuto ad esprimersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e/o dell'assenso del Comune.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, e/o di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell'ambito di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, i relativi progetti dovranno obbligatoriamente prevedere la dislocazione delle aree necessarie per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dall'Agenzia in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

Art. 15 - LAVAGGIO E DISINFEZIONE CONTENITORI

I contenitori stradali installati sul territorio devono essere periodicamente sottoposti al lavaggio interno ed esterno e alla disinfezione, utilizzando automezzi appositamente attrezzati e secondo gli standard fissati nel Piano d'ambito.

Il Gestore del servizio assicura inoltre la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti eventualmente giacenti all'esterno.

Art. 16 - TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, lo stato di manutenzione e di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie.

Il Piano di Ambito, in attuazione del PPGR, definisce le stazioni di trasferimento necessarie ai fini dell'ottimizzazione dell'avvio a recupero e smaltimento.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel Comune, salvo speciali autorizzazioni che possano essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta in zone soggette a divieto, fermata in seconda fila ecc.).

Art. 17 - PESATURA DEI RIFIUTI

Le operazioni di pesatura dei rifiuti sono effettuate distintamente per tipologie al momento dell'avvio presso gli impianti di trattamento, recupero, smaltimento e stoccaggio.

Gli strumenti di pesatura devono essere tarati periodicamente al fine di garantire la riferibilità delle misure. Il Gestore deve tenere apposita documentazione in cui sono riportati l'ubicazione, le modalità di taratura, i limiti di accettabilità, la frequenza di verifica e la registrazione delle operazioni di taratura e controllo effettuate per ogni singola apparecchiatura di misura.

Art. 18 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO

Il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati avviene in impianti autorizzati secondo le modalità, gli indirizzi e i criteri stabiliti dal "Piano provinciale di gestione dei Rifiuti".

TITOLO III - SERVIZI DI SPAZZAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE

Art. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI DI SPAZZAMENTO

Il servizio di spazzamento e lavaggio delle aree pubbliche ed a uso pubblico è attuato all'interno del perimetro stabilito nel Piano di Ambito:

- nei centri abitati e nelle frazioni;
- nelle altre zone previste.

Il servizio prevede:

- lo spazzamento e il lavaggio delle strade, delle altre aree pavimentate pubbliche o ad uso pubblico;
- la raccolta dei rifiuti dalle aree verdi pubbliche;

- la collocazione, manutenzione e svuotamento di cestini e contenitori porta-rifiuti;
- la raccolta separata delle siringhe abbandonate nelle aree pubbliche o ad uso pubblico;
- la raccolta dei rifiuti abbandonati sulle rive dei fiumi e dei laghi, gli arenili e aree golenali;
- il pronto intervento per asportazione rifiuti, spazzamento e lavaggio pavimentazione a seguito di sversamenti accidentali e/o incidenti stradali;
- il trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti.

La gestione del servizio è improntata ai seguenti principi:

- la tutela igienico-sanitaria per gli operatori, gli utenti e l'ambiente circostante in tutte le fasi di espletamento;
- il minimo disturbo al contesto urbano anche attraverso la scelta degli opportuni orari di esecuzione delle attività;
- l'utilizzo delle soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti disponibili allo stato dell'arte in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti, ed in genere dell'utilizzazione delle aree.
- l'utilizzo di mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale;
- l'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori e delle attrezzature utilizzate;
- il rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada e nei regolamenti comunali.

Art. 20 - PULIZIA DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE

La pulizia ordinaria delle superfici pavimentate viene effettuata mediante attività di spazzamento manuale e/o meccanizzato e lavaggio periodico anche con disinfezione, in modo da asportare polvere, detriti, fogliame e rifiuti di piccole dimensioni.

Sono oggetto di intervento, le seguenti superfici pavimentate:

- strade, piazze, portici e marciapiedi classificati comunali;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali che quelli edificati su entrambi i lati);
- strade vicinali classificate ad uso pubblico;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cancelli, catene, sbarre, ecc.)dotate di regolare pavimentazione di un idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
- percorsi comunali, anche coperti e comunque qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso i parcheggi e l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali;
- le piste ciclabili urbane ed extraurbane;
- i camminamenti delle aree a verde pubblico.

Nello svolgimento delle attività si devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di:

- evitare di sollevare notevoli quantità di polvere;

- evitare di ostruire i fori delle caditoie stradali per lo scolo delle acque meteoriche;
- contenere le emissioni sonore entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Il lavaggio e la disinfezione delle superfici pavimentate sono previsti per aree che presentano particolari situazioni di rischio igienico e per la sicurezza dei cittadini.

Al fine di garantire il decoro e la pulizia, nelle aree maggiormente frequentate e nei luoghi di aggregazione sono installati cestini porta-rifiuti.

Art. 21 - AREE VERDI

La pulizia delle aree verdi prevede la raccolta dei rifiuti abbandonati al suolo e la collocazione e lo svuotamento dei cestini porta-rifiuti.

Sono oggetto di intervento, le seguenti aree:

- aiuole spartitraffico e le aree a corredo delle strade;
- le aiuole, i giardini e le altre aree verdi;
- parchi urbani ed extraurbani con esclusione di quelli dotati di servizio proprio per la raccolta dei rifiuti;
- camminamenti e/o spazi attrezzati,
- piccoli specchi d'acqua all'interno delle aree indicate.

Alle operazioni di rimozione dei residui di sfalcio e potatura provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione dell'area verde.

Al fine di garantire il decoro e la pulizia, nei parchi e nelle aree verdi frequentate dalla cittadinanza sono installati cestini porta-rifiuti. Le caratteristiche costruttive dei contenitori dovranno essere compatibili con le esigenze di arredo, integrarsi nel contesto paesaggistico-ambientale e garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e dagli animali.

Art. 22 - PULIZIA DELLE SPIAGGE MARITTIME

La pulizia delle spiagge marittime prevede:

- asportazione dei materiali depositati dal mare sull'arenile;
- la pulizia delle piagge pubbliche e della parte di arenile riservato all'uso pubblico;
- collocazione di adeguati contenitori porta-rifiuti.

Le operazioni di pulizia sono svolte con modalità ed attrezzature tali da garantire buoni livelli di efficienza e da minimizzare l'asportazione di sabbia. I rifiuti raccolti debbono essere comunque sottoposti a vagliatura e la sabbia contenuta utilizzata preferibilmente per il ripascimento degli arenili.

La pulizia dei tratti di spiaggia concessi in uso a privati viene effettuata e garantita dal concessionario stesso.

Al fine di garantire il decoro e la pulizia, nelle spiagge marittime frequentate sono installati contenitori porta-rifiuti.

Art. 23 - PULIZIA DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE D'USO

I soggetti titolari di concessione d'uso permanenti o temporanee di suolo pubblico quali, a titolo esemplificativo,:

- i concessionari ed occupanti dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti;
- i gestori di parcheggi a pagamento;
- gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini promotori di iniziative quali feste, sagre paesane, manifestazioni sportive o culturali, fiere, ecc.;

- i gestori di circhi, luna park e spettacoli viaggianti;
- i gestori di esercizi pubblici (caffè, alberghi, ristoranti e simili);

sono obbligati a provvedere giornalmente al termine dell'orario di esercizio dell'attività propria e al termine della concessione, alla pulizia della superficie occupata.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti dai titolari delle concessioni al servizio pubblico nei modi previsti dal presente regolamento e alle indicazioni impartite dal Gestore.

E' fatto obbligo ai soggetti concessionari di installare nell'area di pertinenza idonei cestini e/o contenitori porta-rifiuti in numero adeguato alla ricezione dei rifiuti prodotti dagli avventori e frequentatori e di provvedere almeno quotidianamente al loro svuotamento.

Il Comune trasmette i provvedimenti di concessione d'uso permanente o temporanea di occupazione di suolo pubblico al Gestore, il quale provvederà a comunicare ai titolari del provvedimento le eventuali e particolari modalità di conferimento ai fini della raccolta.

Gli oneri conseguenti all'espletamento di attività straordinarie di pulizia che si rendessero necessarie delle superfici concesse in uso, sono imputate ai soggetti concessionari.

Art. 24 - PULIZIA AREE DI SOSTA PER NOMADI

Nelle aree assegnate specificamente alla sosta ed al transito dei nomadi viene istituito uno specifico servizio di raccolta. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza dal Sindaco per regolare il suddetto servizio.

Art. 25 - PULIZIA STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO

Sul suolo pubblico e/o privato soggetto ad uso pubblico, ivi comprese le rive dei fiumi, dei laghi e le aree golenali, sono effettuate attività di pulizia straordinaria e di pronto intervento necessarie a ripristinare le condizioni igieniche e di decoro nonché la funzionalità della superficie.

Nel caso di interventi urgenti diretti a fronteggiare danni conseguenti ad eventi calamitosi o incidenti di particolare gravità, le attività di pulizia necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionalità sono coordinate con i competenti organi preposti (prefettura, protezione civile, polizia, vigili del fuoco, arpa, comune ecc.).

Art. 26 - PROGRAMMA DEL SERVIZIO

Per ciascun Comune è predisposto, nel rispetto degli standard previsti nella pianificazione d'ambito, il "programma del servizio di pulizia" nel quale sono indicati i centri abitati, le frazioni e le altre aree nelle quali viene svolto il servizio, le strade interessate, la frequenza di servizio, i giorni di effettuazione, la modalità di esecuzione, la dislocazione dei cestini portarifiuti.

Ciascun Comune esprime l'assenso al Programma rilasciando contestualmente tutti i permessi e le autorizzazioni di propria competenza. Il Gestore può in ogni momento chiedere di variare il Programma al fine di migliorare le prestazioni, diminuire il disturbo arrecato alla cittadinanza, adeguare le tecnologie utilizzate dandone preventiva comunicazione al Comune interessato. I Comuni e gli utenti, singoli e associati, possono chiedere modifiche al Programma sulle quali il Gestore è tenuto ad esprimersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

TITOLO IV - NORME SPECIFICHE PER LE SEA E LE PEA

Art. 27 - STAZIONE E PIATTAFORME ECOLOGICA ATTREZZATA

Il Piano di Ambito, in attuazione del PPGR, definisce il sistema delle SEA e delle PEA; in particolare il Piano definisce numero, caratteristiche dimensionale e funzionali, localizzazione e bacino d'utenza delle stazioni e delle piattaforme.

Art. 28 - ACCESSO

Gli utenti del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani nel territorio dell'ambito di Forlì - Cesena possono conferire rifiuti Urbani e speciali assimilati in tutte le SEA attivate nel medesimo ambito, nel rispetto delle condizioni dettate dal presente regolamento.

L'accesso all'utenza è consentito solo durante i giorni e gli orari prestabiliti. I periodi di apertura delle SEA sono regolati dal Piano di Ambito nel seguente modo:

| Area omogenea | Ore apertura settimanale |
|----------------------|---------------------------------|
| A | 24 |
| A4 | 20 |
| B | 15 |
| B4 | 15 |
| C | 9 |

L'accesso degli automezzi all'interno delle Stazioni è regolamentato dal Gestore, mediante apposita segnaletica, in funzione delle aree di sosta disponibili e dalla necessità di garantire sicurezza e funzionalità alle operazioni di scarico. Gli addetti alla SEA possono in ogni momento disporre le limitazioni necessarie per garantire la sicurezza degli operatori, degli utenti e degli impianti.

L'accesso al di fuori dei giorni e degli orari prestabiliti è consentito esclusivamente previo accordo con il Gestore.

L'accesso all'utenza nelle PEA è consentito solo nei casi previsti dal gestore

Art. 29 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA

Il Gestore deve assicurare la costante e capillare diffusione dell'informazione all'utenza sulle modalità e le condizioni di accesso alle SEA e alle PEA, in particolare per:

- la localizzazione e l'indirizzo,
- le giornate e gli orari di apertura,
- le tipologie di rifiuto conferibili e le relative modalità.

La diffusione dell'informazione avviene tramite:

- l'apposizione di cartelli all'ingresso;
- la realizzazione di una apposita rete di cartelli stradali segnalatori;
- appositi comunicati, da ripetere periodicamente sulla stampa locale.

Art. 30 - TIPOLOGIE DI RIFIUTO CONFERIBILI

Nelle SEA possono essere conferiti rifiuti urbani e speciali assimilati, purchè separati per frazione merceologica ai fini del successivo avvio a riciclo e/o recupero.

In particolare presso le SEA appositamente attrezzate, indicate dal gestore, sono conferibili le seguenti tipologie di rifiuti:

- carta e cartone;
- vetro;
- plastica;

- sfalci e potature;
- metalli;
- ingombranti e RAEE
- pneumatici
- materiali inerti
- olio vegetale esausto
- olio minerale usato
- batterie e accumulatori al piombo
- batterie e accumulatori - pile
- medicinali
- filtri olio motore
- contenitori etichettati Te/o F
- contenitori vuoti di fitofarmaci purché bonificati e teli agricoli di copertura e pacciamatura.

Nelle PEA, oltre ai rifiuti di cui al precedente elenco, possono essere conferiti i rifiuti contenenti amianto.

Il conferimento dei rifiuti urbani aventi caratteristiche di pericolosità è in ogni caso subordinato alla presenza dei necessari presidi strutturali di sicurezza.

Art. 31 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore, laddove imposto dalle normative vigenti, richiede le autorizzazioni necessarie per la gestione delle SEA e delle PEA.

Il gestore è tenuto ad evitare effetti negativi sull'ambiente circostante in termini di emissioni nell'acqua, nel suolo e nell'aria, di rumori e di odori molesti e di proliferazione di vettori.

Il Gestore svolge tutte le funzioni necessarie per il corretto funzionamento della SEA e delle PEA ed in particolare:

- apertura e chiusura degli ingressi secondo gli orari previsti per il conferimento degli utenti;
- fornire all'utente tutte le indicazioni necessarie al corretto conferimento;
- supportare l'utente, qualora lo richieda, durante le operazioni di scarico e di carico;
- effettuare, ove richiesto, le operazioni di identificazione e pesatura;
- verificare il corretto conferimenti all'interno dei contenitori;
- provvedere alla pulizia e all'ordine dell'area interna della Stazione e della piattaforma e al decoro delle strutture presenti;
- provvedere alla rimozione di eventuali materiali /rifiuti abbandonati abusivamente nei pressi dell'ingresso e/o nelle area di pertinenza;
- provvedere alla manutenzione del verde nelle aree interne ed in quelle esterne ove considerate di pertinenza;
- rilasciare i documenti di accompagnamento nei casi in cui siano previsti.

I materiali raccolti saranno avviati a riciclo e/o recupero per materia a cura del Gestore alle condizioni contenute nel contratto di servizio.

TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 32 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 266 del 11 agosto 1991 e della L.R. n° 12 del 21 febbraio 2005, i Comuni, in accordo con l'Agenzia e sentito il parere del Gestore per quanto di competenza, possono stipulare apposita convenzione con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciali, per l'erogazione di attività, anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compatibili con la natura e le finalità del volontariato. Tali attività non devono in ogni caso determinare condizioni di conflittualità col servizio pubblico erogato dal Gestore.

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 12 del 21 febbraio 2005 le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
- deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
- devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'art. 4 della Legge n° 266 del 11 agosto 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
- tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n° 12 del 21 febbraio 2005, il Comune, anche tramite le proprie società patrimoniali, e/o il Gestore possono concedere alle organizzazioni di volontariato l'uso a titolo gratuito degli spazi e delle attrezzature impiegati nello svolgimento dell'attività, alle seguenti condizioni:

- le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
- il legale rappresentante dell'organizzazione s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

La concessione dei beni è in ogni caso subordinata al rispetto da parte dei volontari delle norme e dei regolamenti per l'utilizzo degli stessi.

Il Comune provvede a rimborsare gli oneri derivanti dalla convenzione sostenuti dalla organizzazione di volontariato.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Comune presenta all'Agenzia il rendiconto, inclusivo dei costi sostenuti, delle attività disciplinate dal presente articolo svolte nell'anno solare precedente.

TITOLO VI – DIRITTI E DOVERI PER L'UTENZA

Art. 33 - DISPOSIZIONI E DIVIETI PER GLI UTENTI

Il conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati deve avvenire ad opera del produttore nel rispetto del presente regolamento.

Gli utenti, per il buon svolgimento del servizio pubblico, sono tenuti al rispetto dei seguenti divieti:

- divieto di abbandono e di deposito di rifiuti di qualsiasi natura e quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico;
- obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati.

Gli utenti sono tenuti a suddividere e conferire in modo corretto i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata prefissati dal Piano di Ambito e dal Piano Provinciale ed una gestione efficace ed efficiente sia in termini economici che ambientali.

In particolare

- nelle raccolte mediante contenitori stradali e/o stazioni ecologiche di base (ecopunti)
 - o divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
 - o divieto di rimuovere i contenitori dalla loro sede;
 - o divieto di utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
 - o divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori e di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
 - o obbligo di introdurre nei contenitori stradali i rifiuti indifferenziati solo se contenuti in appositi involucri protettivi;
 - o obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti.
- nelle raccolte mediante le stazioni ecologiche attrezzate si fa:
 - o divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali;
 - o divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
 - o divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione degli addetti;
 - o obbligo di conferire i rifiuti da avviare a recupero già differenziati secondo le tipologie indicate, rispettando le quantità massime conferibili per singola utenza;
 - o obbligo di ridurre i rifiuti ingombranti, per quanto possibile, di volume;
 - o obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alle indicazioni di comportamento impartite dagli addetti.
- nelle raccolte domiciliari su richiesta, si fa:
 - o divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti;
 - o obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
 - o obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti.
- nelle raccolte porta a porta si fa:
 - o divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti;
 - o obbligo di rispettare gli orari e le giornate di conferimento previste per le varie tipologie di rifiuto;
 - o obbligo di proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti, al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta;
 - o obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti.

Art. 34 - INCENTIVI

Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l'abbattimento di una quota della parte variabile della tariffa secondo i criteri e le modalità stabiliti nel "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani".

Art. 35 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA

Il Gestore provvede ad informare gli utenti in modo puntuale e specifico sulle modalità dell'organizzazione delle raccolte dei rifiuti urbani e speciali assimilati e dei servizi integrativi. L'informazione viene effettuata sia mediante la divulgazione della Carta dei Servizi sia con altri mezzi (opuscoli, manifesti, comunicazioni mediante quotidiani locali, sito internet, ecc.) e in particolare deve riguardare:

- modalità di raccolta e di conferimento per le diverse frazioni di rifiuti;
- modalità degli appuntamenti per le raccolte itineranti (ecomobile);
- modalità delle raccolte domiciliari;
- ubicazione ed orari di apertura al pubblico delle stazioni ecologiche attrezzate;
- ubicazione ed orari di apertura degli sportelli al pubblico;
- incentivi e agevolazioni previste per gli utenti;
- comportamenti da tenere da parte dell'utente;
- sanzioni per eventuali infrazioni commesse dall'utente.

Ogni qual volta vi siano variazioni o integrazioni rispetto al contenuto delle informazioni precedentemente divulgate, il Gestore deve immediatamente provvedere alla loro diffusione.

Il Gestore adotta una linea grafica unitaria per tutti gli strumenti della comunicazione.

Art. 36 - CARTA DEI SERVIZI

La tutela dei diritti degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio approvata dall'Agenzia, come previsto dall'art. 36 della Convenzione di servizio.

TITOLO VII – SANZIONI, PENALITÀ E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - SANZIONI PER GLI UTENTI

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, eccetto quanto disciplinato dal comma 2 e fatte salve quelle di carattere penale e quelle sanzionate dalla normativa vigente, sono punite con sanzione amministrativa da euro 25 (venticinque) a euro 600 (seicento), determinata in rispetto a quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative, tenendo conto della gravità della violazione stessa, ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/81.

Alle violazioni si applicano le sanzioni (in euro) della seguente tabella:

| Descrizione della violazione | SANZIONE EDITTALE | | Oblazione in via breve |
|---|--------------------------|------------|-------------------------------|
| | min | max | |
| Conferimento improprio al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati | 100 | 600 | 200 |
| Mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte mediante contenitori stradali e/o stazioni ecologiche di base (ecopunti) | | | |
| divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati | 50 | 300 | 100 |
| divieto di rimuovere i contenitori dalla loro sede | 50 | 300 | 100 |
| divieto di utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura | 25 | 150 | 50 |
| divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori | 50 | 300 | 100 |

| Descrizione della violazione | SANZIONE EDITTALE | | Oblazione in via breve |
|--|-------------------|-----|------------------------|
| | min | max | |
| divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti | 25 | 150 | 50 |
| obbligo di introdurre nei contenitori stradali i rifiuti indifferenziati solo se contenuti in appositi involucri protettivi | 25 | 150 | 50 |
| obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti | 25 | 150 | 50 |
| Mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte mediante stazioni ecologiche attrezzate | | | |
| divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali | 50 | 300 | 100 |
| divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso | 50 | 300 | 100 |
| divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di conferimento dei rifiuti senza l'autorizzazione degli addetti | 100 | 600 | 200 |
| obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alle indicazioni di comportamento impartite dagli addetti | 100 | 600 | 200 |
| Mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte domiciliari su richiesta | | | |
| divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti | 50 | 300 | 100 |
| obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento | 50 | 300 | 100 |
| obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume degli ingombranti | 25 | 150 | 50 |
| Mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte porta a porta | | | |
| divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti | 50 | 300 | 100 |
| obbligo di proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti, al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta | 100 | 600 | 200 |
| obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento | 50 | 300 | 100 |
| obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti | 25 | 150 | 50 |
| Mancato rispetto delle norme comportamentali generali | | | |
| obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati | 50 | 300 | 100 |
| Mancata pulizia delle superfici pubbliche concesse in uso o occupate | 100 | 600 | 200 |
| Mancata o inadeguata collocazione di idonei cestini e/o contenitori | 50 | 300 | 100 |

| Descrizione della violazione | SANZIONE EDITTALE | | Oblazione in via breve |
|--|-------------------|-----|------------------------|
| | min | max | |
| Mancata pulizia di aree scoperte private | 100 | 600 | 200 |
| Imbrattamento di suolo pubblico | 50 | 300 | 100 |

L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative e l'opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentati in via generale dalla normativa vigente (Legge n. 689/81, Legge n. 241/90 e s.m.i. e L.R. n. 6/2004) e da quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative.

All'accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento provvedono il Corpo di Polizia Municipale, il Corpo di Polizia Provinciale, gli operatori dell'ARPA e del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente, le Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della *L.R. n. 23/89*, ed in generale gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma *dell'art.57 del C.P.P.*. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari dei Comuni appositamente delegati secondo la vigente normativa.

I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo e di quelle amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'art. 50 comma 1 del Decreto sono devoluti all'Agenzia e sono destinati alla promozione e all'esercizio di azioni in materia di salvaguardia ambientale sul territorio dell'ATO.

Art. 38 - PENALITÀ PER IL GESTORE

Le penalità applicate dall'Agenzia al Gestore, ai sensi dell'art. 33 della Convenzione del servizio sono previsti nel Disciplinare Tecnico.

Art. 39 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 2006.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme e le disposizioni vigenti in materia.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono più applicabili i precedenti regolamenti comunali in materia, nonché ogni norma comunale con esso contrastante.

Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti e norme comunali.